REGOLAMENTO AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A2 MASCHILE 2022/2023

Premessa

a) Potranno iscriversi al Campionato di Serie A2 **2022/2023: (i)** tutte le Società che hanno partecipato al Campionato di Serie A2 **2021/2022**, ad eccezione di quella che ha conquistato la promozione in SuperLega - alla quale si applicano gli artt. 11 e 12 del presente Regolamento - e delle due società retrocesse in Serie A3 al termine di tale Campionato; **(ii)** le due società retrocesse dal Campionato di SuperLega 2021/2022; **(iii)** le due Società vincenti i Play Off del Campionato di Serie A3 della stagione **2021/2022**.

b) Le Società dovranno presentare la domanda di ammissione e saranno iscritte alla Serie A2 dopo avere adempiuto a tutte le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla FIPAV in materia.

Art. 1 – Commissione di Ammissione ai Campionati e definizioni

1. La Commissione di Ammissione al Campionato **2022/2023** è nominata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di Lega. Resta in carica per l'anno sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione al Campionato di Serie A2 Maschile ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.
3. Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
4. Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile in Bologna, via Rivani, 6.
5. Nel corso del presente Regolamento si intende per:
   - ***FIPAV***: *Federazione Italiana Pallavolo;*
   - ***FIVB***: *Federazione Internazionale di Pallavolo;*
   - ***CEV***: *Confederazione Europea di Pallavolo;*
   - ***Commissione***: *Commissione di Ammissione al Campionato;*
   - ***Lega:*** *Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile;*
   - ***Società***: *Società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare alla* Serie A2 ***2022/2023*** *e che ne presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento;*
   - **Tesserati della rosa della prima squadra**: almeno **23** persone: *minimo 13 atleti (con il maggior numero di ingressi in campo e a seguire di iscrizioni a referto in partite ufficiali dei Campionati di Serie A2* ***2020/21 e 2021/2022,*** *Supercoppa e Coppa Italia), minimo* ***3*** *allenatori;* ***1*** *fisioterapista,* ***1*** *medico sociale, 1 scoutman,* ***1*** *preparatore atletico,* ***1*** *team manager,* ***2*** *altri collaboratori a scelta (dirigente e/o collaboratore appartenente allo staff tecnico e/o atleta).*

Art. 2 – Domanda di ammissione al Campionato e contestuale rinnovo dell'adesione alla Lega

1. Le Società indicate in premessa dovranno far pervenire alla Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, con le modalità indicate all'art. 7, entro e non oltre le **ore 12.00** del **27/06/2022**
2. Per la partecipazione al Campionato di Serie A2 è richiesta la costituzione in forma di società sportiva di capitali dilettantistica e la nomina dell'Organo di Controllo (collegiale o monocratico) o del Revisore sia per le Società richiedenti che già detengano il titolo, sia per le Società cessionarie del titolo medesimo.
3. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di ammissione al Campionato, un capitale sociale minimo sottoscritto e interamente versato di euro **80.000 (ottantamila)**. In ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in conseguenza di perdite pregresse o correnti.
4. Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al **30/04/2022** risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, o sotto i limiti di legge, la Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della documentazione **(27/06/2022)** attestando i versamenti effettuati o i provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e delle delibere), pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, tranne che nell'ipotesi di cui al successivo comma 5.
5. Gli obblighi previsti dal comma 4 che precede non sussistono per le Società che abbiano deciso, con apposita delibera assembleare, di posticipare il ripianamento delle perdite emerse **nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021** nei termini e con le modalità previste dall'art 3, comma 1-ter, inserito in sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 228/2021), all'uopo indicando distintamente le perdite in questione nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. In mancanza di produzione di valida delibera assembleare che rinvia il ripianamento delle perdite ai sensi della norma innanzi richiamata il capitale sociale dovrà essere interamente ricostituito ai sensi del precedente comma 4.
6. Le Società:
    a. aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 neopromosse dalla Serie A3, ove necessario, dovranno provvedere all'aumento del capitale sociale per raggiungere il minimo previsto di euro **80.000 (ottantamila)** con relativa sottoscrizione e versamento entro e non oltre la data del **31/12/2022.** Tali Società dovranno depositare presso la Lega entro il **14/01/2023** la documentazione attestante

l'avvenuto adempimento di quanto sopra indicato. Il mancato rispetto dell'improrogabile termine del **31/12/2022**, così come il mancato deposito della documentazione, comporterà l'applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Per tali società resta fermo quanto specificato nel comma 5 con riferimento alle perdite;

b. cessionarie del titolo sportivo di Serie A2 dovranno possedere tutti i requisiti (ivi compresi quelli relativi alla natura giuridica ed al capitale sociale pari a euro **80.000 (ottantamila)** che dovrà essere interamente versato e sottoscritto alla data di presentazione della documentazione di iscrizione, nonché rispettare tutti gli adempimenti, previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 3 – Documentazione

1. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 dovranno far pervenire alla Commissione la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
   a) domanda di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo *(**Mod.1**)*;
   b) domanda di prima adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, obbligatoria solo per le Società che non hanno fatto parte del Consorzio nella stagione **2021/2022**, con relativa attestazione del versamento della quota di adesione *(**Mod.1 bis**)* e del corrispettivo a titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale stagione sportiva (***Mod.1 ter***);
   c) domanda di ammissione al Campionato di Serie A2 *(**Mod.2**)*;
   d) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A2 da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione o riaffiliazione e dirigenti obbligatori FIPAV, per la stagione **2022/2023** *(**Mod.3**)*;
   e) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del **30/04/2022** su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o dal Revisore *(**Mod.4**)* corredata: a) dal verbale di Assemblea, ove esistente, di cui all'art. 2, comma 5, che precede; b) da un parere fornito dall'organo di controllo o dal revisore in ordine alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. In caso di giudizio negativo, o qualora venga dedotta l'impossibilità ad esprimere un giudizio, dovrà essere depositata una successiva relazione con la quale l'organo amministrativo documenti e dichiari, sotto propria responsabilità, la sussistenza della continuità aziendale;

   f) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle tipologie indicate nello schema predisposto dalla Lega, con

indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o del Revisore *(**Mod.5 e Mod. 5 bis**)*;

g) dettaglio, su moduli predisposti dalla Lega *(**Mod.6**)*, degli eventuali debiti esistenti nei confronti dell'erario e, in particolare:
   I. dei debiti non ancora scaduti alla data del **30/04/2022** con indicazione delle relative causali e date di scadenza, nonché dei debiti già scaduti alla stessa data;
   II. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario già scaduti alla data del **31/12/2021**, ivi compresi quelli per i quali è ancora possibile il ravvedimento bonario;
   III. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario oggetto di rateizzazioni comunicate alle Commissione di Ammissione al Campionato nominate nelle stagioni sportive **2021/2022** e precedenti.

   I moduli innanzi indicati dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o dal Revisore.

   In caso di esistenza dei debiti indicati sub lett. g) II. e III. che precede il modulo dovrà essere corredato, alternativamente, o dalla documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero dalla documentazione attestante l'integrale rateizzazione di tali debiti, nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute, oppure, dalla documentazione attestante l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato.

   Sarà in alternativa possibile presentare una dichiarazione che attesti la rimodulazione delle rate a seguito delle sospensioni dei versamenti disposte dai Decreti "Covid".

   In mancanza della suddetta documentazione le Società dovranno depositare, nei termini previsti dal presente articolo, una garanzia finanziaria, a favore della Lega, di importo pari al totale dei debiti sub nn. II. e III. per i quali non sia stata fornita idonea documentazione (ad esempio: totale debiti scaduti alla data del **31.12.2021** € 50.000,00; totale debiti relativi a vecchie rateizzazioni € 50.000,00; importo complessivamente rateizzato € 80.000,00; importo fideiussione € 20.000,00, maggiorato delle eventuali rate di dilazione scadute e non pagate), che sarà escussa nei termini e nelle modalità descritte dall'art. 5 (ii) del presente Regolamento, pena la non ammissione al Campionato Serie A2 **2022/2023** (***Mod.8 bis***);

h) copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore, verbale

dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione Iva non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato nel precedente esercizio per il regime di cui alle Legge 398/91)(***Mod.7***);

i) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega *(**Mod.8**)*:

- per le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 ai sensi della lettera a) delle premesse, anche a seguito di eventuale immissione o ripescaggio, di importo pari ad euro **50.000 (cinquantamila)**;
- per le Società cessionarie del titolo sportivo la garanzia finanziaria sarà di importo pari ad euro **100.000 (centomila)** *(**Mod.8**)* senza possibilità di riduzione;

j) deposito della dichiarazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Lega, attestante l'elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente, incaricati ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle Assemblee di Lega. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A. o dell'Assemblea (***Mod.9***);

k) visura camerale di data non antecedente il **30/04/2022** da cui:(i) si ricavino i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., o delle quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e quello versato, l'Organo di Controllo o il Revisore (***Mod.10***);

l) copia del libro verbali dell'Organo di controllo (a cui vanno aggiunte le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se diverso dai Sindaci) o del Revisore relativo agli ultimi **12 mesi** e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo (***Mod.11***);

m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega (***Mod.12***);

n) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco - che dovrà essere omologabile nel rispetto dei regolamenti Lega/FIPAV - redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell'impianto che dalla Società (***Mod.13***). La capienza dell'impianto di gioco, pari a minimo **1.000** spettatori a sedere (senza possibilità di deroghe) dovrà essere attestata inderogabilmente con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Lega, ovvero tramite deposito dell'attestazione di agibilità e/o del certificato della Commissione di Vigilanza sui Pubblici

Spettacoli. Le Società neopromosse dalla Serie A3, per la sola stagione sportiva successiva alla promozione, potranno disputare le partite all'interno di impianti che, pur disponendo di una capienza minima inferiore a 1.000 posti, ma superiore a 600 posti, abbiano tutte le caratteristiche peculiari dei "palazzetti dello sport" descritte nel presente regolamento. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento per la omologazione degli impianti e campi di gioco, tale deroga sarà concessa solo in presenza di richiesta scritta, da inoltrare agli uffici della Lega entro il termine di ammissione al Campionato, motivata dalla necessità di consentire l'adeguamento dell'impianto.

o) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione al Campionato di Serie A, ad aver tesserato alla data del **30/09/2022** almeno **12** atleti di cui:
   1. almeno **sei** a titolo definitivo;
   2. almeno **quattro** che posseggano ciascuno una o più delle seguenti caratteristiche:
      I. abbiano disputato, entrando effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il **50%** delle gare nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui si chiede l'ammissione;
      II. siano entrati in campo in almeno una partita ufficiale dei Campionati di SuperLega **2021/2022**;
      III. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il **50%** delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il precedente tesseramento;
      IV. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita ufficiale della nazionale seniores di appartenenza nella stagione **2021/2022** (inteso fino al **30/09/2022**);

   La perdita di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) del presente punto, sia all'inizio che durante il Campionato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. *(**Mod.14**)*;

2. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.

Art. 4 – Compensi per collaborazioni sportive dei tesserati

1. Ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A2 **2022/2023** le Società dovranno attestare, mediante deposito dell'apposito modulo ***(Mod. 15)*** di avere corrisposto, alla data del **27/06/2022**, il **100%** del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) con tutti i "tesserati della rosa della prima squadra" per la

stagione **2021/2022**. Le Società che non avranno provveduto al pagamento della suddetta percentuale, pertanto, non saranno iscritte al Campionato di Serie A2 **2022/2023**. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione **2021/2022** oltre il termine del **27/06/2022** non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al Campionato.

2. In mancanza della firma di un tesserato sul ***Mod. 15*** la Commissione potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee.
3. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio nel corso della stagione sportiva.
4. le Società, ivi comprese quelle neopromosse dalla Serie A3 alla Serie A2 che alla data del **27/06/2022 non depositeranno** il modulo di cui sopra (**Mod.15**) non saranno iscritte alla Serie A2 **2022/2023**.
5. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore **12.00** del **27/06/2022**, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito sino a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello *(**Mod.15**)*, la posizione della Società sarà riqualificata di diritto dalla Commissione sulla base dei criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo. In caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, a condizione che la Società medesima, a seguito della riqualificazione di diritto operata dalla Commissione, risulti essere in possesso almeno dei requisiti previsti dal comma 4, lett. "b" del presente articolo. Inoltre, le Società saranno obbligate entro il termine assegnato dalla Commissione ad integrare l'importo della garanzia finanziaria;
6. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il **15 giugno 2022**. Tuttavia, costoro entro la data del **20 giugno 2022** potranno richiedere la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il **30 giugno 2022**. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente

riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra;

7. Alle Società neo-affiliate cessionarie del titolo sportivo, fermo l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all'art. 3 lett. i), non si applicano le disposizioni del presente articolo, non sussistendo situazioni pregresse.

Art. 4 bis – Controlli della Commissione Ammissione Campionati durante la stagione sportiva

1. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso del Campionato, il rispetto, da parte delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2, dell'obbligo di tempestivo ed integrale pagamento dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra", nonché delle rate scadute previste nei piani dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali.
2. Al fine di consentire il controllo del pagamento dei **compensi dei tesserati** le Società dovranno depositare in Lega, con le medesime modalità indicate nell'art. 4 che precede, le dichiarazioni (***Mod.15***) attestanti la percentuale dei compensi lordi maturati (con esclusione, quindi, dei ratei relativi ai compensi non ancora scaduti, ovvero che scadono successivamente alle date indicate nel presente Regolamento) e corrisposte a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra". In particolare:
   - entro e non oltre il **20 dicembre 2022** dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "*tesserati della rosa della prima squadra*" alla data del **30 novembre 2022**;
   - entro e non oltre il **20 marzo 2023** di ogni anno dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "*tesserati della rosa della prima squadra*" alla data del **28 febbraio 2023**;
   - entro la **data indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato 2023/24** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "*tesserati della rosa della prima squadra*" nella stagione **2022/2023**.
3. Potranno essere escluse dagli obblighi innanzi trascritte le posizioni di massimo **2** "*tesserati della rosa della prima squadra*" a condizione che la Società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 2 che precede, l'esistenza di un contenzioso non palesemente

infondato formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno**15 giorni** prima delle suddette scadenze.

4. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore **12.00 del 1° gennaio 2023 e del 1° aprile 2023**, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito rispettivamente al **30 novembre 2022 e al 28 febbraio 2023**. A seguito delle segnalazioni, la Commissione Ammissione Campionati disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (Mod.15), saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.
5. Al fine di consentire il controllo del pagamento delle **rate scadute** previste nei piani di dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali le Società dovranno depositare in Lega, entro i medesimi termini indicati nel comma 2 che precede (**20 dicembre 2022**, **20 marzo 2023 e data indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato 2023/24**) la documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione da queste ultime attivati.
6. Il mancato tempestivo deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 4 che precedono, o l'accertata non veridicità della stessa, o il mancato tempestivo pagamento dei compensi e/o delle rate scadute previste nei piani dilazione relativi ai debiti erariali, comporterà, oltre all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie finanziarie, ove prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.
7.

Art. 5 – Garanzie finanziarie

1. Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto italiano iscritti all'A.B.I. e che non abbia in corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Lega.

(i) Garanzia finanziaria art. 3 lett. i)

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro e non oltre il **31/12/2022** la Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro **7 giorni** dalla relativa messa in mora;
b) fino all'ammontare massimo garantito a fronte dell'insuccesso della procedura esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a norma dei vigenti regolamenti di Lega per debiti nei confronti di altri sodalizi aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie A1 SuperLega o Serie A2 nella stagione **2022/2023** e antecedenti;
c) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione precedente e/o quella in corso;
d) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A1 SuperLega o di Serie A2 derivanti da indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi **30 giorni** dalla scadenza;
e) nell'ammontare massimo garantito in caso di: (i) mancata partecipazione al Campionato successiva alla scadenza del termine per comunicare la rinuncia al Campionato o al provvedimento di ammissione al campionato; (ii) ritiro volontario; (iii) esclusione dal Campionato (successiva all'iscrizione) per provvedimento divenuto definitivo da parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;
f) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente Regolamento e/o dagli altri Regolamenti di Lega.

In caso di concorso di più creditori che agiscano per l'escussione della garanzia finanziaria, la somma incamerata a tale titolo dalla Lega verrà ripartita: a) in primo luogo, in favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse vantati; b) in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro ammontare.

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione **2022/2023,** la Società avrà **15 giorni,** decorrenti dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda,

la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art 6 del presente Regolamento.

La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile ***(Mod.8)*** fornito dalla segreteria della Lega, dovrà avere decorrenza dal **27/06/2022** e scadenza al **31/07/2023,** essere a prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono.

Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel periodo **01/08/2021 – 27/06/2022**.

All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.

(ii) Garanzia finanziaria art. 3 lett. g) II.

Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata dalle sole società che abbiano dichiarato, nell'apposito modulo previsto dall'art. 3, lett. g) II., l'esistenza di debiti erariali già scaduti alla data del **31/12/2021** e/o di debiti erariali scaduti alle date previste nei precedenti Regolamenti di Ammissione al Campionato e già oggetto di precedenti rateizzazioni e, nel contempo, che non abbiano depositato la documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero l'esistenza di una rateizzazione di tali debiti (nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute), ovvero l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato.

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le suddette Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. La Lega è autorizzata ad operare su detto deposito, che potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro il **31/12/2022**, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria indicata in epigrafe, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile ***(Mod.8 bis)*** fornito dalla segreteria della Lega, e che dovrà avere decorrenza dal **27/06/2022** al **31/07/2023**, sarà escussa dalla Lega, in tutto o in parte, fino alla concorrenza del totale dei debiti sub art. 3, lett. g, nn. II. e III. per i quali non sia stata tempestivamente fornita la documentazione indicata all'art. 4 bis, comma 4, del presente Regolamento.

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale ai sensi del presente comma la Società avrà **30 giorni** dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie "A2" Maschile **2022/2023**, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni disciplinari già previste dai vigenti regolamenti della FIPAV, e, ove occorra, potranno deferire tali società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie "A2" Maschile **2022/2023**, saranno applicate, unitamente alle procedure di escussione delle garanzie finanziarie disciplinate dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
   a. mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
      I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad **euro 60.000 (sessantamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
   b. perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. "o" del presente Regolamento):
      I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad **euro 60.000 (sessantamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
      II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dall'art. 3, lett. "o" del presente Regolamento, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con consequenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione al Campionato di Serie A;
   c. mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai "compensi dei tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
      I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prevista per la serie alla quale la società ha presentato domanda di iscrizione, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del

relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;

II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;

III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;

IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell'integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la stagione successiva;

d. mancato deposito e/o accertata non veridicità della documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione per debiti erariali (art. 4 bis comma 4), nonché mancato tempestivo pagamento delle rate scadute previste nei suddetti piani dilazione:

I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;

II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di Società per il rappresentante legale;

III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di Regular Season della stagione;

IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;

e. mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, della garanzia finanziaria escussa dalla Lega (art. 5 del presente Regolamento):

I. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di Società per il rappresentante legale;

II. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;

III. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell'integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la stagione successiva, se previsto;

IV. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del residuo della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **5 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.

3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. "c", "d" ed "e" che precedono) divenga definitiva oltre il termine

dell'ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.

Art. 7 – Termini

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l'inoltro della documentazione di cui agli articoli precedenti debbono intendersi **come perentori** e a pena di decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al momento in cui i documenti e/o gli atti devono pervenire in Lega.
Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla **piattaforma WEB ammissioni.legavolley.it** tramite le credenziali già in possesso delle Società (le nuove Società dovranno richiedere le credenziali tempestivamente all'Ufficio Campionati della Lega Pallavolo). La **Garanzia Bancaria (Mod. 8 e 8 bis)** e il **Modulo 13 – disponibilità impianto di gioco** dovranno comunque essere depositati in **originale, previo caricamento sulla piattaforma, entro un massimo di 3 giorni dalla scadenza del termine presso gli uffici della Lega Pallavolo Serie A.** Nel caso in cui la garanzia bancaria a favore della Lega Pallavolo Serie A sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Art. 8 – Versamenti

I versamenti previsti quale quota di rinnovo o di adesione alla Lega dovranno essere effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega Pallavolo Serie A: CREDEM - Banca - Filiale San Lazzaro di Savena (BO) - Via Repubblica n. 48 – **CODICE IBAN: IT 72 B 0303237070010000136696.**

Art. 9 – Istruttoria e decisione

La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società possegga elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo parere motivato, potrà inviare un Revisore presso la sede della Società per le opportune verifiche. Le spese del Revisore saranno a carico della Lega. La designazione del Revisore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta all'apposito albo.

Art. 10 – Ammissione al Campionato

1. La Commissione redigerà entro e non oltre le **ore 16.00 del 5 luglio 2022** l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Maschile di Serie A2 per la stagione **2022/2023** e

ne darà comunicazione tramite PEC, o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di cui all'art. 13.

2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo PEC o raccomandata a.r (con preavviso tramite posta elettronica), l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e la relativa motivazione.
3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
   a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
   b) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
   c) il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui agli artt. 3 lett. "i" e 5 punto 1) che precedono o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
   d) la messa in liquidazione della società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;
   e) il mancato deposito della garanzia di cui agli artt. 3 lett. g) e 5 punto (ii) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
   f) l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A Maschile derivanti da ratei scaduti alla data del **30/06/2022** relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
   g) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 4 del presente regolamento.
4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.
5. La Società destinataria del provvedimento di non ammissione ha **2 (due) giorni** lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega tramite PEC, il quale deciderà entro i **2 (due) giorni** lavorativi immediatamente successivi.
6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
7. Su tale decisione non è ammesso gravame.

8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha **3 (tre) giorni** lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo PEC del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale di Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.

Art. 11 – Società riserva

1. Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A2, quali "Società riserva":
   a) le Società che hanno partecipato al Campionato di SuperLega 2021/2022, nonché la Società promossa in SuperLega al termine del Campionato di Serie A2 2021/2022, che abbiano comunicato la rinuncia all'iscrizione a tale Campionato e, nel contempo, abbiano tempestivamente richiesto l'ammissione al Campionato di Serie A2, anche se il numero di squadre partecipanti a quest'ultimo Campionato fosse dispari e/o superiore a 14.
   b) le Società retrocesse al termine del Campionato di Serie A2 2021/2022 e quelle che hanno partecipato al Campionato di Serie A3 2021/2022 non retrocesse in Serie B. Le domande presentate da tali Società potranno essere prese in esame nel solo caso in cui la Serie A2 abbia meno di 14 squadre partecipanti.
2. Nel caso di presentazione di più domande, tra tutte le Società ritenute idonee l'ammissione avverrà secondo l'ordine stabilito dall'art. 10 del Regolamento Gare della FIPAV.
3. Le domande di iscrizione, quale squadra riserva, al Campionato di Serie A2, dovranno essere presentate entro e non oltre **le ore 12.00 del 20 giugno 2022** corredate da un deposito cauzionale (con assegno circolare) pari a euro **5.000 (cinquemila).** Tale versamento sarà restituito in caso di mancata possibilità di accedere alla Serie **A2 2022/2023.**
4. Vengono inoltre considerate squadre riserva le Società la cui domanda di ammissione al Campionato di Serie A2 non è stata accettata per esubero delle domande stesse.
5. In caso di accettazione della domanda da parte della Commissione, la Società dovrà depositare tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento entro la data di ammissione al campionato (**27 giugno 2022**), ivi compresa la garanzia finanziaria e, se del caso, l'adeguamento del Capitale Sociale.
6. In caso di mancato deposito della documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente, la Società perderà il diritto ad essere ammessa al Campionato di Serie A2 e, se versato, si avrà l'incameramento, da parte della Lega, del deposito cauzionale.

7. Si ricorda che potranno essere ripescate nel Campionato di Serie A2 **2022/23** anche le squadre che nella stagione precedente hanno acquistato il titolo sportivo.

Art. 12 – Società rinunciatarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti

1. La rinuncia al Campionato deve essere comunicata alla Lega, a mezzo Pec, entro e non oltre il **20/06/2022.**
2. Le Società che entro la data indicata nel comma che precede abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie A2 potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro la medesima data del **20/06/2022**, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
3. Le Società che dovessero rinunciare tardivamente o successivamente all'ammissione saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.
4. Gli atleti della Società che rinunci entro il **20/06/2022** o comunque non sia ammessa al Campionato di Serie A2 o immessa in quello di Serie A3 e che venga ammessa al Campionato di Serie B saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell'atleta richiedente.
5. Le Società che non siano state ammesse al Campionato di Serie A2 per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro **due giorni lavorativi** dal ricevimento del provvedimento di non ammissione, potranno essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.

Art. 13 – Cessione del diritto sportivo

1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le **ore 12.00 del 13/06/2022.**
2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, su cui non è ammesso gravame, entro il **5° giorno** successivo a quello delle scadenze dei termini di cui sopra.
3. In caso di parere favorevole, le Società richiedenti dovranno depositare, entro le **ore 12.00 del 27 giugno 2022** tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'iscrizione al Campionato di Serie A2 e, se

si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.

4. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 maschile potranno cedere il diritto sportivo relativo a tale Campionato in favore di altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione **2022/2023**, anche se retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.
5. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della sede, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
6. La Società richiedente il titolo di partecipare alla Serie A2 dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di Capitali Sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento.
7. Tale società non potrà avere la sede e il campo di gioco in un **Comune** dove già abbia sede di gioco un'altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare i Campionati di SuperLega e di Serie A2. Deve intendersi che tale ultima disposizione non si applica nel caso in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all'interno del medesimo Comune e cioè quando il numero delle Società di SuperLega e di Serie A2 presenti nel Comune non venga modificato. Nessun limite territoriale alla cessione è, invece, previsto, con riferimento alle Società aventi titolo di disputare il Campionato di Serie A3.
8. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le Società richiedenti il diritto dovranno effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, per quanto compatibili:

a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
b) versamento in favore della Lega della somma di **euro 25.000 (venticinquemila)**;
c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli;
d) attestazione di riaffiliazione alla Fipav della società cedente;
e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione

dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;

g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di altre Società di Serie A;
h) quietanza attestante l'avvenuto saldo **del 100% del totale** dei compensi netti complessivamente pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima squadra relativi alla stagione sportiva **2021/2022** o idonea liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A Maschile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.

9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A2, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra Società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai Campionati di SuperLega e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alla precedente lettera a) e b) alle Società di SuperLega e Serie A3 che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, in quanto già facenti parte del Consorzio.
12. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente o a quella richiedente il diritto, ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società richiedente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all'ammissione.
14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia.
15. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A2, la Società richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie A Maschile.
16. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo di Serie A2 non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie A2.
17. Le Società che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 (purché mantengano invariata la compagine sociale di riferimento) e che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo, nonché al versamento dei 25.000 euro previsti dalla sopra riportata lett. b) del presente articolo.

18. Ai fini del rilascio del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione è obbligatorio allegare all'istanza di cui all'art. 13, comma 1, una dichiarazione dell'Organo di Controllo della Società cedente che certifichi l'ammontare dei debiti fiscali scaduti nei confronti dell'Erario, ivi compresi quelli oggetto di rateizzazione, alla data del **31/12/2021**. Non potrà in nessun caso essere autorizzata la cessione del titolo qualora l'ammontare di tali debiti erariali scaduti alla data innanzi indicata sia pari o superiore al **20%** del fatturato dei corrispettivi indicati nell'ultimo bilancio approvato dalla Società cedente (per le società iscritte al Consorzio a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022 si farà riferimento ai corrispettivi desumibili dalla situazione patrimoniale aggiornata al **30.05.2022**, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo) se non previa riduzione dell'esposizione entro il limite del **20%**.
19. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.